

**Dispositivo**

- 1) *La decisione con cui la Commissione europea ha eliminato il sig. Šimonis dal procedimento di selezione previsto dall'avviso di posto vacante n. COM/2007/142, rinunciando a chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea il suo trasferimento, è annullata.*
- 2) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.*
- 3) *La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 29.03.2008, pag. 36.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 17 febbraio 2011 — Strack/Commissione**

(Causa F-119/07) (<sup>1</sup>)

*(Funzione pubblica — Funzionari — Procedura di conciliazione — Atto che arreca pregiudizio — Art. 73 dello statuto — Consolidamento — Indennità provvisoria)*

(2011/C 252/101)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Guido Strack (Cologna, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

**Oggetto**

Annullamento di varie decisioni della Commissione che respingono le richieste del ricorrente di avviare una procedura di conciliazione, di intervento rapido, di adottare misure per risolvere conflitti, nonché di pagare un anticipo in base all'art. 19, n. 4, della regolamentazione di copertura. Domanda di risarcimento danni.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione della Commissione europea 26 febbraio 2007 che rifiuta il pagamento al sig. Strack di un'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 19, n. 4, della regolamentazione comune è annullata.*
- 2) *Il ricorso, per il resto, è respinto.*
- 3) *La Commissione sopporta, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal sig. Strack.*

- 4) *Il sig. Strack sopporta la metà delle sue spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 183 del 19.7.2008, pag. 32.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 marzo 2011 Strack/Commissione**

(Causa F-120/07) (<sup>1</sup>)

*(Funzione pubblica — Funzionari — Riporto dei giorni di ferie annuali — Art. 4 dell'allegato V allo statuto — Ragioni di servizio — Art. 73 dello statuto — Direttiva 2003/88/CE — Diritto a ferie retribuite — Congedo di malattia)*

(2011/C 252/102)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Guido Strack (Cologna, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

**Oggetto**

Annullamento di varie decisioni della Commissione relative alla richiesta di riportare dal 2004 al 2005 i giorni di congedo ordinario non utilizzati oltre ai dodici previsti. Condanna della Commissione al pagamento di un'indennità compensatoria per i 26,5 giorni di congedo ordinario non utilizzati e non pagati, unitamente agli interessi annui del 2 %

**Dispositivo**

- 1) *La decisione della Commissione europea 15 marzo 2007 che respinge la richiesta del sig. Strack diretta a beneficiare del riporto del saldo dei giorni di ferie dell'anno 2004 è annullata.*
- 2) *Il ricorso, per il resto, è respinto.*
- 3) *La Commissione europea sopporta le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Strack.*

(<sup>1</sup>) GU C 315 del 22.12.2007, pag. 50.